

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista** la Disposizione del Direttore Generale 7.3.2024, n. 30 – "*Modalità di rilascio della certificazione e del relativo rinnovo in favore degli addetti ai controlli di sicurezza*";
- Viste** le segnalazioni pervenute da talune società di gestione aeroportuale relativamente a criticità emerse in occasione dell'effettuazione degli esami con tale predetta modalità informatizzata;
- Preso atto** della fondatezza delle richieste pervenute e delle necessità di dover procedere a talune modifiche del *software*;
- Vista** la Disposizione del Direttore Generale 21.3.2024, n. 34, che ha differito al 1° giugno del corrente anno l'obbligatorietà delle previsioni già contenute nella Disposizione 7.3. 2024, n 30, consentendo alle Direzioni Territoriali la duplice opzione tra effettuare gli esami nelle modalità previgenti alla Disposizione ovvero secondo le nuove modalità ivi contenute

le seguenti modifiche ed integrazioni in ordine alle modalità di rilascio della certificazione e del relativo rinnovo in favore degli addetti ai controlli di sicurezza.

1. Esame per le categorie A1, A2, A3 con apparati RX o EDS

La prova d'esame con apparati RX o EDS - sia in caso di rilascio sia di rinnovo di certificazione - per le categorie A1, A2, A3 prevede la valutazione, da parte dei candidati, di 40 immagini di bagagli e/o colli contenenti massimo 12 articoli proibiti. Il tempo a disposizione del candidato per effettuare la prova è di 20 minuti.

2. Validità della certificazione

La certificazione rilasciata in favore degli addetti ai controlli di sicurezza ha validità nazionale. L'addetto è tenuto a svolgere un periodo di familiarizzazione di almeno 3 giorni, per operare nell'aeroporto presso il quale dovrà prestare la propria attività.

3. Mancato superamento dell'esame

Il candidato, in caso di mancato superamento dell'esame, può sostenerlo nuovamente dopo 10 giorni; l'ulteriore esito negativo comporta la possibilità di effettuare l'esame dopo 30 giorni.

ENTRATA IN VIGORE

La presente Disposizione entra in vigore il 1° giugno 2024 ed integra e modifica la Disposizione 7.3. 2024, n 30.

Dott. Alessio Quaranta
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e s m.i.)

CAD – Moscatelli/Chiaula